

# IL TEATRO BAIAMONTI GIOIELLO SPALATINO

del popolo  
**la Voce**

*impresa*  
dalmazia

[www.edit.hr/lavoce](http://www.edit.hr/lavoce)

Anno 9 • n. 77

Sabato, 13 aprile 2013



## GIURISPRUDENZA

**Ragusa primeggiava pure in campo legale**

Un libro interessante sulle peculiarità dei procedimenti fallimentari nel Cinquecento

2/3

## CANOTTAGGIO

**L'inesorabile declino dei fratelli Bajlo**

Negli anni '70 la Jadran riprende quota, ma inizia la parabola discendente dei due campioni

4/5

## STORIA

**Gabriele D'Annunzio: obiettivo Dalmazia**

Venuto alla luce il piano segreto per bissare l'impresa di Fiume con l'aiuto dell'esercito

6/7

UN PROGETTO DEL «MIRABILE PODESTÀ» INFLUENZÒ PROBABILMENTE LO SVILUPPO CULTURALE E ARCHITETTONICO DI FIUME E ZAGABRIA. L'EDIFICIO ERETTO NEL CENTRO DEL CAPOLUOGO DALMATIA ERA «PIÙ ALTO E SPLENDEnte» DEL SUO CORRISPETTIVO NELLA CITTÀ DEL QUARNERO

PILLOLE

a cura di Ilaria Rocchi

# PROCEDIMENTI FALLIMENTARI NELLA RAGUSA DEL CINQUECENTO

**P**arlamo di una tematica antica eppure molto attuale, vista la congiuntura e i fatti di cronaca. Abbiamo tra le mani un curioso opuscolo, "Sulla legge fallimentare di ragusa (1544)", di Cristiano Caracci, estratto dalla Miscellanea di "Rivista di Storia del Diritto italiano" (anno LXXXIII, vol. LXXXIII, Fondazione Sergio Mochi Onory per la Storia del Diritto italiano, Roma, 2010, pp. 409-426). In questo breve scritto - a differenza dei precedenti libri e articoli sulla storia e i costumi della repubblica marinara dalmata -, l'autore si muove nella sfera della sua formazione, che è quella del giurista. È infatti (leggiamo sulla scheda dell'Associazione professionale) avvocato, revisore ufficiale dei conti, svolge la propria attività in campo civilista, delle assicurazioni, bancaria, commerciale, del fallimento, della responsabilità (sia come infortunista stradale che del lavoro e delle professioni), delle successioni. E quindi

questo suo studio su Ragusa, o meglio sul procedimento fallimentare adottato dal piccolo Stato dalmata, è un contributo di natura per così dire più tecnica, settoriale, senza pertanto disdegnare la dimensione storica. Caracci infatti ripercorre l'evoluzione delle leggi e le soluzioni adottate dai ragusei confrontandole inevitabilmente con l'ordinamento giuridico italiano, dal diritto romano in poi, passando per il Medioevo e soprattutto per la tradizione veneziana. Un interessante e dotto excursus, comprensibile anche a chi non è del mestiere, che dà una prospettiva generale, analizza analogie e discordanze su tutta una serie di passaggi, come l'esecutorietà delle sentenze e degli altri provvedimenti, le formalità di apertura del procedimento fallimentare, i concordati, le forme di tutela del credito... Tutte questioni "logicamente evolute nella diversità dei luoghi, delle circostanze, degli statuti comunali o di corporazione, nella inventiva



e fantasia dei giudici e notai", come osserva Caracci.

L'epoca in cui Ragusa arriva a "codificare" la materia è la prima metà del XVI secolo, una specie di età aurea per la repubblica adriatica, di opulenza economica e culturale in cui, ancora, non pareva scorgersi crisi: commerciava con successo sia per terra - nei territori ottomani di Balcania e a Istanbul - sia per mare, garantendosi traffici con Ancona, l'Abruzzo, la Puglia, Alessandria; ma le sue carovane e navi si spingevano fino in Crimea, Spagna, Marocco, perfino a Londra e anche in America. Il territorio Stato fin dall'inizio del Quattrocento si era allargato, tant'è che nella prima metà del '500 si contava una popolazione di 75.000-80.000 persone. Nobili, cittadini e artigiani erano le tre classi che componevano la società, con inibizione di ogni mutazione di status, anche tramite la proibizione di matrimoni misti. I ragusei dediti al commercio non dovevano essere numerosi, neppure all'apice delle fortune e dell'incremento demografico. Il mercante doveva essere un maschio adulto ma non troppo "maturo" (perché gli over 50 erano poco intraprendenti e intrepidi): le doti richieste erano infatti "intellecti prospicaci, sangue vivo et chore animoso". Era poco improbabile che fossero i nobili a occuparsene, vuoi per la naturale agiatezza delle famiglie, vuoi perché tutti i maschi patrizi di maggiore età erano de jure componenti degli organi dello Stato. Gli artigiani poi, naturalmente proletari, erano marinai, manovali, coltivatori e, insomma, non potevano che essere di servizio del mercante. In quest'ottica non restavano che i cittadini, tra i quali, tuttavia, era pure reclutata la burocrazia dello Stato; altri si dedicavano alle professioni liberali, a eccezione dell'avvocatura riservata alla nobiltà.

## Pensiamo ad accordarci anzitutto

Tornando al nostro tema, è evidente che, nonostante le fortune di molti, ci fossero altri che cadevano in disgrazia. Viene pertanto emanata una legge organica sul fallimento: il 23 febbraio 1544 il Maggior Consiglio (*per ballotas 112 contra 49*) delibera l'*Ordo super decoctoribus seu fallitis*. Va premesso che l'ordinamento raguseo era aperto a ogni forma di accordo o concordato - già individuabili nel *Liber Statutorum* (1272) - tra ceto creditizio e debitore insolvente, considerando il fallimento quale rimedio residuale e di eccezione. Era previsto l'istituto della *franchisia*, diritto di asilo politico e, altresì, moratoria al debitore fuggito, il quale

poteva rimpatriare per un periodo previsto dalla legge, "con la certezza di rimanere sicuro e franco da ogni aggressione, anticamente personale quindi patrimoniale, e rimpatriare proprio allo scopo di trovare un accordo con i creditori", spiega Caracci. Tale periodo di franchisia corrispondeva dapprima alla festività del patrono San Biagio e inizialmente era di una settimana (tre giorni prima e tre giorni dopo la ricorrenza); poi fu prolungata a due settimane, quella prima e quella successiva al 3 febbraio. La materia verrà ampliata con l'*Ordo super debitoribus fugitivis* del 24 febbraio 1453, stabilendo un prolungato periodo di franchisia di un anno se non perfino di una sorte di amnistia, anche per illeciti criminali, seppur condizionata, appunto, all'accordo patrimoniale tra il creditore e il moroso.

Caracci fa notare come la legge principale del 1544 sia di evidente derivazione, o quanto meno parallelo sviluppo dell'ordinamento giuridico veneziano. Le norme ragusee innanzitutto stabilivano l'obbligo immediato della consegna di tutti i libri da parte del mercante. Tenere delle scritture era non soltanto un obbligo, ma un tratto distintivo dell'esercizio del commercio. Caracci cita a proposito Benedetto Cotrugli, forse il mercante più noto di Ragusa di inizio '500, il quale scriveva nel suo "Libro dell'arte di mercatura", come "debbe addunque il mercante tenere almeno tre libri, cioè; *ricordanze, giornale et libro grande* (mastro, n.d.r.)". A Ragusa, dunque, ogni affare veniva redatto, conservato e registrato in forma scritta. Questo come principio. A proposito della procedura fallimentare, questa era di competenza del Senato: e già ciò evidenzia la sua importanza ed eccezionalità. Primo compito di un Collegio preposto al fallimento (tre commissari, ufficiali nominati dal Senato) era quello di ritrovare i libri: il fallito aveva l'obbligo di consegnarli entro il giorno successivo la dichiarazione di insolvenza; termine prolungato a otto giorni, risiedendo il fallito fuori la città; e rimesso alla discrezione dei commissari, il fallito risiedeva all'estero (e molti appunto si trovavano nelle piazze, isole di commercio e diritto raguseo, sparse in tutta Europa). La mancata tenuta, l'occultamento, il rifiuto di consegna dei libri costituivano un reato da esaminare a parte. In questo caso si escludeva il beneficio della fede e, quindi, non potevano diventare oggetto di concordato. In generale, la struttura era (o così ci appare oggi) snella, rivolta apertamente a cercare una soluzione di concordato. L'obiettivo era non lasciar

## Un culture del Mediterraneo, com'era una volta


"La luce di Ragusa" (Ed. Santi Quaranta, Treviso, 2005, p. 176) è la prima opera narrativa e un po' il capolavoro di Cristiano Caracci, scrittore e avvocato innamorato della storia di quella che viene da certi definita la "quinta repubblica marinara italiana", ossia l'odierna Dubrovnik. Il romanzo è una sorta di diario in cui si intrecciano atmosfere e figure della città adriatica, che nei secoli non ha mai voluto rinunciare alla voglia di autonomia, e che ha dovuto affrontare tanti drammi, come la peste, il terremoto, la perdita della sua statualità, ad opera dei francesi del generale Marmont, in epoca napoleonica, e infine, negli anni Novanta del secolo scorso, i bombardamenti inflitti dalle truppe jugoslave, che hanno causato gravi danni alla città e al suo popolo.

Cristiano Caracci è nato a Udine il 24 agosto 1948. Dopo la laurea in giurisprudenza all'Università di Trieste, ha intrapreso la professione di avvocato civilista, con studio nella capitale del Friuli. Appassionato di storia del diritto mediterraneo, in particolarmente di Ragusa-Dubrovnik, come si diceva, cui ha dedicato pure "Né Turchi né Ebrei ma Nobili Ragusei" (Edizioni della Laguna, Mariano Del Friuli, 2004, p. 120) un breve excursus storico-giuridico sulla singolare città-stato di Ragusa, che è stato recensito favorevolmente da importanti testate italiane. Oltre ad articoli storici e giuridici, Caracci è autore inoltre di "Levante veneto" (SBC Edizioni, Ravenna, 2011, p. 204), galoppata attraverso i secoli



Cristiano Caracci

nell'inquieto Mediterraneo orientale, fino alle guerre russo-turche e quindi alla Campagna dei Dardanelli (dove l'autore segue un giovane arruolato nell'Anzac, l'Australian and New Zealand Army Corps, il Corpo di spedizione australiano e neozelandese), nonché "Due racconti ottomani" (SBC Edizioni, Ravenna, 2009, p. 160), in cui ci porta nel XV secolo, quando l'invasione turca dell'Occidente interessò anche alcune colonie e territori delle repubbliche marinare di Genova e Venezia. Suddiviso in "La dolorosa perdita del Levante" e "Mezzaluna d'Istria", quest'ultimo libro racconta la tragedia delle colonie genovesi del Mar Nero e dell'Egeo dopo la caduta di Costantinopoli e l'invasione turca dell'Istria e del Friuli, territori delle Repubblica di Venezia, riferite con grande pathos dagli immaginari protagonisti.



invecchiare il debito e giungere al saldo dei crediti nel più breve tempo possibile, anche se la rapidità andava a scapito della integralità dei pagamenti, tendenza che si ritrova nella Ragusa del Cinquecento. Il Collegio dei tre commissari doveva accertare il passivo e liquidare l'attivo; era nel contempo tenuto a esigere i crediti del fallito versandone le somme nella camera, cioè nelle casse dello Stato. Nella liquidazione dell'attivo non si riconoscevano né par conditio né privilegi, ma si considerava l'anzianità del credito. Fin dall'apertura del testo normativo, al fallito veniva inibita l'alienazione dei beni sia mobili che immobili. Fatto curioso è che si dava la facoltà ai creditori di aggredire gli immobili del fallito in località periferiche, extraurbane. La legge del 1568 finalmente sottoporrà all'espropriazione tutti i beni del fallito, senza distinzione e ovunque si trovassero.

**Anche «pene personali»**

La legge ragusea del 1544 non ignorava reati tipici della materia, ma la mancata tenuta delle scritture appariva all'epoca di particolare gravità. Ad essa era equiparata la loro mancata consegna. La norma evidenziava ripetutamente, come elemento costitutivo del reato, oltre la materialità del fatto (il grave danno degli altri creditori), senza dubbio il dolo, *per excludere... gli altri creditori... azione non meno ingiusta che fraudolenta e dolosa*. Perseguibile pure, sotto la sanzione di cento ducati, il creditore inesistente, fittizio. Il legislatore considera le ipotesi di bancarotta fraudolenta, certo non semplici da identificare e discutere perché spesso intrecciate a questioni diverse. L'ipotesi più grave pare quella contemplata all'art. 10; nel sospetto di danno, *pregiudizio e detrimento* di una o più persone consumati per *malitia* del fallito anche in concorso con persona diversa; nel caso, dunque, l'autorità inquirente ordinaria (non i commissari, a sottolineare l'autonomia del reato), dunque, ricevute le scritture, era chiamata a istruire in maniera spiccata *imponendo pene pecuniarie quanto personali, acciò che la verità sia scoperta*; per i responsabili la pena prevista era, al solito, di cento ducati ed egualmente per la falsificazione delle scritture, e *questo medemo sia osservato sopra li ricordi sospetti*", riporta infine Caracci. Tutto sommato, Ragusa nel suo piccolo seguì la scia di Venezia e di altri Stati italiani, anticipandoli addirittura in alcune sue scelte normative. Il che è un'ulteriore testimonianza dello sviluppo anche civile raggiunto dalla repubblica marinara dalmata.